



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
Area Seconda Raccordo Enti Locali

Prot. n. PEC/2021

Roma, data protocollo

**AL VICE SINDACO REGGENTE**

**AL SEGRETARIO GENERALE**

Del Comune di ARTENA

**OGGETTO:** Comune di ARTENA (RM) – Seduta del Consiglio Comunale del 06 settembre 2021 per l’approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2020 – nota del Segretario Generale prot. n. 14083 del 09.09.2021.

Si fa riferimento alla nota indicata in oggetto ed al riguardo si evidenzia quanto segue.

Come è noto, l’art. 52, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 123 del 25 maggio 2021, ha stabilito, per l’anno corrente, esclusivamente “per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il differimento al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione di cui all’art.151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del rendiconto di gestione di cui all’art.227 c.2 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune di **ARTENA** è ricompreso nel novero degli enti per i quali si applica la proroga sopra specificata.

Decorso il termine indicato, in assenza di comunicazioni da parte di codesta Amministrazione circa l’approvazione dei documenti contabili di che trattasi, con decreto prefettizio prot. n.28961 del 12 agosto 2021 è stato assegnato al Consiglio dell’Ente locale, l’ulteriore termine massimo di 20 giorni per la loro approvazione, con avvertimento, in caso di esito negativo, di avvio della procedura di cui all’art.141, comma 2.

In data 9 settembre codesto Segretario Generale, su richiesta dello scrivente, ha trasmesso una relazione in merito alla seduta consiliare del 6 settembre u.s., convocata per l’esame del Rendiconto di gestione per l’anno 2020, nella quale ha evidenziato l’approvazione del predetto documento contabile con 7 voti contrari ed 8



*Prefettura di Roma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
Area Seconda Raccordo Enti Locali

favorevoli, tra i quali tuttavia è ricompreso anche il voto espresso dal Vice Sindaco reggente.

Al riguardo si fa rilevare, che in data 13 aprile 2021 questa Prefettura ha trasmesso il parere negativo reso dal Ministero dell'Interno il 12 aprile 2021, in ordine al quesito relativo alla possibilità che il Vice Sindaco, non consigliere, reggente di codesto Comune ex art. 53 comma 2 del TUEL, presieda il Consiglio Comunale.

Nell'occasione il Ministero dell'Interno richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ha altresì puntualizzato che il Vicesindaco esterno all'assise cittadina non può svolgere le funzioni di componente, con diritto di voto, nel Consiglio Comunale, in quanto "appare difficilmente concepibile che esse vengano esercitate di volta in volta dal Sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci", considerato che "nel nostro ordinamento non è ammessa la delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive".

Peraltro, avendo optato l'Ente per l'affidamento del governo del Consiglio comunale ad un presidente e a un suo vice, il Sindaco è automaticamente spogliato anche della prerogativa di convocazione, che come detto, tra l'altro, non può essere svolta da non componenti dell'assemblea.

Pur nella ritenuta assodata conoscenza di tale parere, dalla succitata relazione resa da codesto Segretario risulta che il Vice Sindaco reggente abbia partecipato alla votazione sulla base di un mero parere *pro veritate*, reso da legale incaricato su un quesito non pienamente pertinente alla questione in parola.

Rilevato pertanto che in forza dell'assenza di legittimazione al voto da parte del Vice sindaco reggente, l'approvazione della proposta di delibera in discorso non appare in alcun modo sorretta dai relativi presupposti normativi (art. 38 TUEL e artt. 40 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale), si invita e diffida codesta Amministrazione a rimuovere con la massima urgenza, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica della presente, le violazioni riscontrate, se del caso riconvocando il Consiglio per l'adozione di una nuova delibera a norma di legge.

In difetto, si riterrà sussistente l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1 lettera a), per la conseguente adozione dei provvedimenti di legge da parte di questa Prefettura.

IL PREFETTO  
(Piantadosi)